

## SENTENZA

Cassazione civile sez. un. - 25/01/1989, n. 440

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott.	Antonio	BRANCACCIO	Primo
Presidente			
"	Alessandro	FALCONE	Pres.
di Sez.			
"	Vittorio	NOVELLI	"
"	Giorgio		ONNIS
Consigliere			
"	Nicola	LIPARI	"
"	Marcello	TADDEUCCI	Rel. "
"	Antonio	SENSALE	"
"	Vittorio	VOLPE	"
"	Alfredo	ROCCHI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto il primo al n. 7538-84 del R.G.  
AA.CC., proposto

da

MALTESE AURELIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via  
di Porta

Pinciana n.6 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Ferruggia, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

PROCURATORE GENERALE presso la Corte dei Conti e TURLI PASQUALE;

Intimati

E sul secondo ricorso, iscritto al n.9097-84 del R.G. AA. CC.,  
proposto

da

TURLI PASQUALE, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Vico n.29 presso lo studio degli avvocati Paolo Spada e Piero D'Amelio,  
che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

PROCURATORE GENERALE presso la Corte dei Conti e MALTESE AURELIO;

Intimati

Avverso la sentenza della Corte dei Conti - depositata il 16.6.1984;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 22 Ottobre 1988, la

relazione delle cause svolte dal Cons. Rel. Taddeucci;

Uditi gli avvocati Ferruggia e D'Amelio;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Mario Caristo,

Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha

concluso chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi.

## Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 7 luglio 1978 il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti evocava in giudizio, davanti ad essa, il Contrammiraglio Aurelio Maltese ed il dr. Pasquale Turli -rispettivamente nella qualità di Comandante della Capitaneria del porto di Livorno e di Direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - chiedendone la condanna al ristoro del danno erariale (determinabile in base a valutazione di nominanda commissione scientifica oppure equitativamente) provocato dall'inquinamento delle acque del Mare Tirreno, a seguito degli scarichi in esso di residui derivati dalla produzione di biossido di titanio da parte di uno stabilimento della Montedison s.p.az. (così detti "fanghi rossi di Scarlino"). In particolare, veniva addebitato al Contr. Maltese di avere concesso, il 6 marzo ed il 20 ottobre 1972, le autorizzazioni necessarie per gli scarichi in mare in contrasto con l'art. 15 lett. e) della Legge 14 luglio 1965 n.963 e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639; ed al dr. Turli di avere espresso parere favorevole in merito al rilascio delle autorizzazioni ex art. 147 del citato Regolamento del 1968.

I convenuti, costituitisi, pregiudizialmente eccepivano il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e contestavano la responsabilità amministrativa loro addebitata per la mancanza di prove circa la nocività degli scarichi e la esistenza di un danno erariale.

Con sentenza non definitiva dell'8 ottobre 1979 la prima Sezione giurisdizionale di quella Corte affermava la propria competenza a giudicare "dei danni derivanti all'equilibrio biologico delle acque marine ed alla pesca per effetto degli scarichi in questione". L'appello proposto avverso tale pronuncia dai due convenuti veniva respinto dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti con sentenza del 16 giugno 1984.

Sul tema della giurisdizione quel consesso osservava: A) che per "danno erariale" deve intendersi quello arrecato alla pubblica amministrazione, in senso equivalente a "danno pubblico" e cioè a "lesione di interessi degli enti pubblici"; B) che siffatto interesse non è soltanto quello rivolto alla tutela del patrimonio dell'ente (quale coacervo di beni demaniali o patrimoniale o quale insieme di

poste attive del conto patrimoniale) ma è altresì quello proteso alla tutela di "beni" presi in considerazione dall'ordinamento nell'interesse generale della collettività e suscettibili di valutazione economica; beni la cui qualificazione "pubblica" non deriva dalla loro "appartenenza od appropriazione", bensì dall'esserne disciplinato il godimento da parte della collettività e la conservazione mediante norme di diritto pubblico, le quali impongono alle autorità costituite specifici obblighi di servizio; di modo che la vulnerazione di detti beni lede, oltre all'interesse della collettività quello proprio dell'ente pubblico, le cui risorse finanziarie e patrimoniali finiscono in definitiva con il subire un pregiudizio, o sotto l'aspetto della perdita subita o del mancato guadagno, o sotto quello della spesa per la riduzione in pristino; C) che tra tali beni è da annoverare anche il mare, sia territoriale che libero, in quanto il patrio legislatore ha provveduto ad emanare specifiche norme (Legge n.963 del 1965; D.P.R. 2-X-1968 n.1639; Legge 31-XII-1982 n.979) che ne assicurano la tutela a mezzo delle pubbliche autorità; cosicché l'inquinamento del mare costituisce danno pubblico perché colpisce una bene pubblico e danno patrimoniale perché è suscettivo di valutazione economica; D) che in definitiva se un tale danno è riferibile ad azione od omissione, colposa o dolosa della P.A. o di un suo dipendente, la relazione azione di responsabilità non può non appartenere al Procuratore Generale della Corte dei Conti ex art. 52 del T.U. n.1214 del 1934 ed ex art. 81, 82 e 83 della legge di contabilità di Stato.

Avverso tale sentenza il Maltese ed il Turli hanno proposto separati, tempestivi ricorsi sostenendo che gli addebiti di danno ambientale, di cui al sopra menzionato giudizio di responsabilità, esulano dall'ambito della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

In successive memoria difensive il Maltese ha fatto altresì richiamo alla disciplina di cui alla legge 8 luglio 1986 n.349, entrata in vigore dopo la presentazione dell'originario ricorso.

Chiamate le cause nell'odierna pubblica udienza il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento delle due impugnazioni.

Motivi della decisione

I - I due ricorsi, proposti avverso la medesima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, devono essere preventivamente riuniti.

Essi sono, anzitutto, ammissibili in quanto tendono all'annullamento di quella decisione per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi del terzo comma dell'art. III della Costituzione e dell'art. 362 del Cod. proc. civ.

Riguardo a tali impugnazioni, come è noto, il sindacato di questa Corte suprema deve essere circoscritto nell'ambito delineato dai motivi del ricorso, cosicché da un lato sono inammissibili motivi aggiunti solo con le memorie, e dall'altro le Sezioni unite non possono rilevare, d'ufficio, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per ragioni diverse da quelle denunciate dal ricorrente (cfr. Cass. S.U. n. 462 del 1987; n.4990 del 1983).

Ciò non toglie, peraltro, che l'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso ritualmente proposti debba essere condotto alla stregua delle norme regolatrici della giurisdizione le quali, ancorché concretanti jus superveniens, per la loro natura processuale siano - in difetto di previsione contraria - di immediata applicazione nei giudizi pendenti. 2 - Orbene, attraverso unica ma complessa censura - impostata sulla asserita violazione degli art. 52 del R.D. 12 luglio 1934 n.1214 (T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti); degli art. 81, 82 ed 83 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440 (disposizioni sulla contabilità generale dello Stato); dell'art. 195 del relativo regolamento (R.D. 23 maggio 1924 n.827) e dell'art. 103, secondo comma della Costituzione - il ricorrente Maltese sostiene: che le citate disposizioni, nel fissare entro limiti ben precisi la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, non possono essere estensivamente interpretate sino al punto di ricomprendervi anche la responsabilità del funzionario cui si addebiti di avere illegittimamente od imprudentemente autorizzato la discarica in mare aperto di sostanze inquinanti, sia perché il presunto inquinamento dell'ambiente marino non può rientrare nella previsione del "danno patrimoniale" (il mare non facendo parte del patrimonio dello Stato e del demanio marittimo), e nemmeno in quello di "danno erariale"; sia perché la tutela giurisdizionale di situazioni coinvolgenti i così detti "interessi diffusi" non sarebbe configurabile nel vigente ordinamento e comunque non concreterebbe materia devoluta alla cognizione della Corte dei Conti.

A sua volta il ricorrente Turli - lamentando la violazione delle norme sopra citate - sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sotto i profili: che non

spetta ad essa la qualifica di giudice naturale in tema di responsabilità di pubblici dipendenti i quali abbiano, per colpa o dolo e nell'esercizio delle loro funzioni, recato danno ad interessi diffusi della collettività; che non è configurabile un danno erariale correlato alla mancata tutela, od alla compromissione, da parte del pubblico funzionario, di beni pur giuridicamente rilevanti ma non contrassegnati da un vincolo, rispetto all'ente pubblico, di appartenenza o di appropriazione (quale il mare); che a fronte dell'alterazione dell'equilibrio biologico del mare tramite la immissione di sostanze inquinanti, l'ordinamento statale reagisce con la imposizione di sanzioni penali, civili ed amministrative non rapportate ad una (impossibile) quantificazione monetaria del danno e quindi estranee al campo di intervento del giudice contabile. 3 - Le argomentazioni sopra riassunte sono state fraposte a contrasto dell'addebito messo davanti alla Corte dei Conti dai due attuali ricorrenti. Addebito che postulava, per un verso, la identificazione di un concetto unitario di "ambiente" (quale bene giuridico, l'interesse pubblico alla cui tutela costituisca oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, del quale sia titolare lo Stato) e per altro verso la costruzione della responsabilità amministrativa del funzionario quale effetto della lesione di qual diritto (arrecata mediante una condotta colpevolmente trasgressiva od elusiva di disposizioni di legge miranti alla protezione del bene-oggetto).

La strutturazione dell'illecito nella specie addebitato è stato, quindi, tale da anticipare nelle sue linee essenziali, lo stampo tipico dell'illecito ex art. 18 della legge 8 luglio 1986 n.349; legge istitutiva del Ministero dell'ambiente e recante norme fin materia di danno ambientale, sopravvenuta in corso di giudizio ed a tenore della quale "qualunque fatto doloso o colposo, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto od in parte, obbliga l'autore del danno al risarcimento nei confronti dello Stato". 4 - Tanto premesso, non sembra possibile dubitare che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione la disposizione di carattere processuale - contenuta nello stesso articolo 18 della citata legge - secondo cui: "per la materia di cui al precedente comma primo la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei Conti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3".

Trattasi, invero, di norma di immediata applicazione nell'ambito di giudizi nei quali - come nel presente - la questione della giurisdizione costituisce materia di controversia tuttora pendente: e trattasi di disposizione di diretta, intuitiva

incidenza sulla delibazione della fondatezza degli specifici motivi dedotti dai ricorrenti a contrasto con la declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti, contenuta nella impugnata sentenza.

Estranee nell'indagine a questa Suprema Corte consentita sono, in ogni caso, le questioni dai ricorrenti sollevate con riferimento alla individuazione ed alla titolarità dei così detti "interessi diffusi"; alla legittimazione da parte dello Stato, di altri enti pubblici territoriali o di enti esponenziali di collettività più o meno ampie, a farli valere davanti al giudice civile od amministrativo; ed in definitiva ogni altro problema ermeneutico, proposto dalla legge n.349 del 1986, che non sia quello attinente alla giurisdizione.

A quest'ultimo tema sono, invece, pertinenti altre doglianze dei due ricorrenti, quali quelle che convergono al fine di negare - in ipotesi di degrado ambientale riconducibile a condotta illecita del pubblico funzionario - la configurabilità dei presupposti necessari per dare ingresso ad un giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti, ed a negare in particolare la qualificazione di danno "erariale" alla lesione di un bene che, rientrando tra le res communa omnis, non è parte del patrimonio nè del demanio dello Stato. 5 - Su questo punto nodale della questione di giurisdizione assume decisiva rilevanza il riconoscimento - ormai legislativamente sancito - delle caratteristiche tipiche del così detto "danno ambientale" e quindi della autonomia della relativa fattispecie giuridica, con assegnazione della sua cognizione (quale che sia l'autore del degrado) al giudice ordinario.

Ora, sul piano applicativo, non preme molto indagare se la legge n.349 del 1986, per la parte attinente alla responsabilità specifica del pubblico funzionario, sia innovativa oppure ricognitiva di limitazioni - già in precedenza individuabili - all'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti. Giurisdizione che, - può brevemente ricordarsi - già in passato è stata da questa Corte regolatrice circoscritta, riguardo agli amministratori di enti pubblici economici (cfr. sent. n.6443 e 6444 del 1985) e riguardo agli amministratori di enti pubblici locali (cfr. sent. n.7291 del 1986) sulla base della distinzione tra attività amministrativa generica ed attività di gestione disciplinate da norme attinenti alla contabilità dello Stato; ed è stata altresì esclusa riguardo alla responsabilità di amministratori e di dipendenti di enti locali in materia di danni ambientali (da trasformazione in zona commerciale di area comunale destinata a verde: cfr. sent. n.217 del 1986).

Preme, invece, rilevare che la disposizione processuale sulla giurisdizione, di cui al citato art. 18 secondo comma della nuova legge, ha superato ormai più volte il vaglio, da parte della Corte Costituzionale, della sua conformità ai precetti sanciti negli art. 103 e 25 della Costituzione, e ciò in esito a giudici di legittimità promossi dalla stessa Corte dei Conti (cfr. sentenza n.641 del 1987 ed ordinanze n.719 e n.898 del 1988). Interessa, inoltre, ricordare che con la sentenza ora menzionata la Corte costituzionale ha, in premessa generale, ribadito la legittimità della "interpositio" del legislatore a delimitazione delle attribuzioni funzionali giudicanti della Corte dei Conti nella materia della "responsabilità amministrativa non di gestione". Interposizione legislativa, e quindi normazione espressa di attribuzioni giurisdizionali che, nello specifico settore del danno ambientale, si profilano ad avviso di questa Corte, del tutto coerenti: a) con le caratteristiche del danno medesimo; b) con la peculiarità delle reazioni ad esso da parte dell'ordinamento; c) con le correlazioni tra i processi da dette reazioni occasionati ( secondo quanto anche dagli attuali ricorrenti più o meno chiaramente avvertito ed enunciato). 6 - Sub. a) si osserva che all'inglobamento del danno ambientale nella categoria del danno erariale la impugnata sentenza è pervenuta attraverso una serie di sillogismi e di equivalenze concettuali (lesione di beni, ancorché immateriale, presi in considerazione dal diritto nell'interesse generale della collettività, interpretata come attentato all'interesse pubblico dell'ente cui la tutela di quei beni è affidata; attentato all'interesse dell'ente pubblico, in siffatte ipotesi, interpretato come evento lesivo anche delle sue risorse finanziarie e patrimoniali; ergo identificazione, nella lesione del bene tutelato nel pubblico interesse, di un danno economicamente qualificabile come danno erariale) le quali, dilatando in progressione l'ambito della legittimità dell'intervento del giudice contabile, via via ne compromettono la riconoscibilità di un suo essenziale ed indispensabile presupposto: presupposto rappresentato, in tema di responsabilità amministrativa ex art. 81, 82 ed 83 della legge sulla contabilità dello Stato, dalla esistenza di un "danno accertato" nella sua dimensione pecuniaria, e cioè di un evento di rilevanza, per l'ente pubblico, non latamente patrimoniale, ma propriamente finanziaria, emergente (secondo normalità) dall'esame del suo bilancio preventivo e consuntivo.

Ignorato od offuscato quel presupposto, le attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile sfuggirebbero ad ogni tentativo di delimitazione "ratione materiae": dal momento che, se certamente non esiste interesse della collettività che non costituisca oggetto d'intervento da parte della pubblica amministrazione,

difficilmente esiste lesione di quell'interesse nel quale non possa ravvisarsi, in tesi, un apporto causale recato dalla disfunzione dell'apparato amministrativo, e dato che ogni scoordinamento dell'attività amministrativa è presumibilmente idoneo ad arrecare, nel breve o nel lungo periodo, dispersione o mancato accumulo di ricchezza.

Ora, come la Corte costituzionale con la citata sentenza n.641 del 1987 ha posto in evidenza, il danno ambientale riveste una dimensione patrimoniale nel senso che "si riflette sulla collettività la quale viene ad essere gravata da oneri economici"; ma la perdita che ne consegue, pur essendo valutabile in senso economico, non si presta ad essere identificata in un detrimento dell'erario, dal momento che l'esigenza della sua risarcibilità è postulata indipendentemente sia dal costo della remissione in pristino, sia dalla diminuzione delle risorse finanziarie dello Stato e degli enti minori. Una volta disattesa la considerazione "secondo cui il diritto al risarcimento del danno sorge solo a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, e cioè della lesione del patrimonio dell'ente", non soltanto viene meno il referente per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti - referente costituito dal danno al patrimonio nel senso sopra indicato - ma viene altresì esaltata la immediatezza della consentita reazione all'attentato al bene-ambiente, in quanto lo accertamento del danno per l'erario (o comunque per le finanze dell'ente) non si pone quale momento intermedio indispensabile per il collegamento tra il verificarsi della lesione del bene protetto degli interessi ad esso collegati, da un lato, e la insorgenza del diritto al suo ristoro ed alla sua eliminazione, anche per via giurisdizionale, dall'altro. 7 - Quest'ultima notazione conduce a sua volta a considerare le finalità e direttive specifiche che logica e diritto impongono di perseguire e coordinare a contrasto dell'illecito produttivo del degrado ambientale (sopra, sub b).

Poiché in tale settore, dalla colpevole condotta dell'agente possono scaturire, e normalmente scaturiscono, oltre ad effetti dannosi istantanei, anche sequele di effetti lesivi permanenti o destinati a rinnovarsi e ad aggravarsi nel tempo futuro, ben si comprende come la condanna al ripristino dei luoghi a spese del responsabile (in questo senso l'ottavo comma dell'art. 18 della legge n.349 del 1986) assuma posizione dominante tra le forme risarcitorie, in virtù di deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 2058 cod. civ.; e costituisca pertanto - come in dottrina non si è mancato di sottolineare - la misura "privilegiata" da adottare, sol che sia "possibile", a preferenza della condanna al risarcimento

pecuniario, in quanto essa sola idonea a sopprimere la fonte della sequela dei danni futuri (a volte di difficile previsione e di ancor più opinabile quantificazione in termini monetari attuali).

Ora è di tutta evidenza che non è dato al giudice contabile di disporre di questa forma primaria e privilegiata di tutela contro il danno ambientale; e del pari evidente è che il predetto giudice non dispone del potere di imporre misure inibitorie, atte a far cessare la situazione di pregiudizio o di pericolo, o di adottare quei provvedimenti cautelari che, secondo le circostanze e nel concorso dei relativi presupposti, solo nella disponibilità dell'autorità giudiziaria ordinaria, rispettivamente ai sensi degli artt. 691, 696 e 700 cod. proc. civ.

Può soggiungersi che, se per alcuni aspetti il tipo di reazione, previsto dall'ordinamento, all'illecito produttivo di danno ambientale sembra avvicinarsi a quello previsto in caso di danno erariale cagionato dal funzionario dello Stato ex art. 52 del R.D. n.1214 del 1934, 82 ed 83 della legge sulla contabilità dello Stato (stanti il carattere pubblicistico delle due responsabilità; la natura sanzionatoria della condanna; il difetto di un vincolo di solidarietà tra i corresponsabili), per altri notevoli e non meno caratterizzanti aspetti se ne allontana: essendosi l'intervento legislativo, sotto la spinta di un più che giustificato allarme sociale, orientato sia nel senso della adozione di una tecnica di riparazione del danno impostato sul ripristino dei luoghi incisi dal fatto lesivo a spese del responsabile piuttosto che sul recupero monetario delle perdite sofferte, sia nel senso della sostituzione al così detto "potere riduttivo" della misura della condanna, riconosciuto al giudice contabile, di un più ampio e penetrante potere di valutazione in via equitativa dell'ammontare del danno, potere non necessariamente risolvendosi in vantaggio del soggetto - privato, dipendente o funzionario pubblico - riconosciuto colpevole (ove si considerino i parametri di detta valutazione: gravità della colpa individuale, costo necessario per il ripristino, profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento). 8 - La preferenza, cui sopra si accennava, accordata alla misura risarcitoria in forma specifica rispetto a quella per equivalente pecuniario, trae ampia giustificazione dall'intento di favorire una più fattuale (anche se tendenziale) coincidenza tra i soggetti portatori degli interessi lesi dal degrado ambientale ed i soggetti beneficiari del ripristino dello stato dei luoghi, in un contesto caratterizzato tanto dalla difficoltà di identificare i primi e di graduarne comparativamente i singoli pregiudizi, quanto dalla necessità di assicurare comunque loro una posizione qualificata in sede processuale (cfr. supra sub c)

allorché la lesione dell'ambiente, quale bene giuridico unitario, coinvolga la lesione di altri beni, personali o patrimoniali, oggetto di diritti di diversa natura e di distinta titolarità.

Veniva a questo proposito ad imporsi alla attenzione del legislatore la esigenza di assicurare, nei limiti del possibile, la concentrazione in unico giudizio della valutazione delle singole posizioni, concorrenti e connesse.

A parte, infatti, le ipotesi in cui l'illecito produttivo di degrado ambientale costituisca materia di responsabilità penale oltre che civile, si presenta come normale il concorso, nella produzione dell'evento lesivo civilmente rilevante, della condotta di soggetti privati e di pubblici funzionari, oppure di amministratori di enti pubblici diversi, territoriali o meno; soggetti legati all'ente dai più svariati rapporti di servizio (coinvolgenti o meno compiti di gestione di denaro o di beni patrimoniali pubblici) e rispetto ai quali, o ad alcuno dei quali e non di altri, le attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile non sarebbero comunque operative oppure soffrirebbero delle limitazioni già in passato dalla giurisprudenza di questa Corte suprema segnalate (cfr. il precedente par. n.5).

D'altra parte, la lesione dell'ambiente - quale bene immateriale ma giuridicamente riconosciuto e tutelato nella sua unitarietà - sovente si accompagna alla menomazione di altri beni od interessi collegati ai profili in cui quella entità unitaria può essere scomposta e che secondo corrente accezione dottrina riguardano: a) l'ambiente come assetto del territorio; b) l'ambiente come ricchezza di risorse naturali; c) l'ambiente quale paesaggio nel suo valore estetico e culturale; d) l'ambiente quale condizione di vita salubre.

Di modo che, se lo Stato accentra in se, nella veste di massimo ente esponenziale della collettività nazionale, la titolarità del ristoro del danno all'ambiente, ciò non priva certamente altri soggetti della legittimazione diretta e rivolgersi al giudice per la tutela di altri diritti, patrimoniali o personali, compromessi dal degrado ambientale: come, ad esempio, in caso di distruzione, in dipendenza della stessa condotta illecita che abbia compromesso l'ambiente, di beni appartenenti al demanio ed al patrimonio di enti territoriali, o di cespiti o di attività di soggetti privati, oppure in caso di lesione del diritto alla salute, quale diritto soggettivo individuale (cfr. Cass. S.U. n.1463 e n.5172 del 1979, Corte Cost. n.184 del 1986).

In tutte le ipotesi sin qui ricordate - di coacervo di eventi lesivi di posizioni giuridiche differenziate; di concorso di persone dipendenti o meno della P.A., chiamati a rispondere di quegli aventi; di pluralità di soggetti legittimati ad avanzare pretese risarcitorie connesse - è di intuitiva evidenza la opportunità del *simultaneus processus* al fine di evitare contrasti di giudicati: contrasti fondatamente paventabili quando, in sedi processuali diverse, debbano essere risolte questioni di fatto nevralgiche comuni (quali quelle della individuazione della colpa o del nesso di causalità tra condotta ed evento, o della imputabilità del fatto dannoso a più persone).

Altrettanto evidente è però che - pur essendo il principio del *simultaneus processus* privo di copertura costituzionale: cfr. Corte Cost. ordinanza n.549 del 1988 - le esigenze ad esso sottese potevano e sono state soddisfatte nel solo modo possibile : e cioè concentrando i giudizi davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Nè gioverebbe fare richiamo, in senso contrario, alla così detta "espansione tendenziale" della giurisdizione della Corte dei Conti, posto che anche anteriormente alla legge n.349 del 1986 essa mai avrebbe potuto essere esercitata nei confronti di persona non legata da rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, ed in occasione della discussione parlamentare di detta legge venne disattesa dal Senato la proposta dell'on. Vernola mirante a devolvere al giudice contabile la intera materia del danno ambientale; posto che, infine, la norma attributiva in modo espresso di quella materia alla giurisdizione del giudice ordinario ha già superato - giova ripeterlo - il vaglio della conformità ai precetti di cui agli art. 103 secondo comma e 25 della Costituzione. 9 - Sempre nel quadro della problematica del *simultaneus processus* trova, del resto, pertinente ed armonica collocazione anche il disposto di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 18 della legge n.349 del 1986: relativa alla riserva in favore della Corte dei Conti del giudizio di rivalsa, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, per le ipotesi nelle quali al pubblica amministrazione abbia già risarcito il terzo del danno cagionato dal proprio dipendente nell'esercizio delle attribuzioni a lui conferito.

I sospetti di ambiguità e di incomprendibilità sollevati in ordine al richiamo all'art. 22 del D.P.R. n.3 del 1957, devono essere rimossi considerando: a - che la conservazione ivi prevista della giurisdizione della Corte dei Conti concerne la rivalsa dello Stato per il recupero di somme risarcitorie già esborsate a terzi, a

seguito di atti compiuti con dolo e con colpa grave da proprio dipendente e produttivi della lesione di diritti soggettivi, patrimoniali o personali, di cui quei terzi si presentavano titolari, ancorché la lesione fosse connessa o consequenziale rispetto ad un evento di danno ambientale: b - che alla predetta riserva di giurisdizione offre duplice copertura giustificativa sia la considerazione che essa è sancita per ipotesi in cui il principio del *simultaneus processus* non ha modo di operare (e quindi non ha ragione di essere salvaguardato); sia la considerazione che essa è stata correlata ad ipotesi di effettivo e contabilmente certo danno erariale, che già grava sul bilancio dell'ente indipendentemente dall'accertamento di un (concomitante) danno ambientale. 10 - Concluso, dunque, nei sensi sin qui chiariti, l'esame della norma regolatrice della giurisdizione che nella fattispecie occorre applicare, e sulla base di detto esame riconosciuto fondamento, per quanto di ragione, ai motivi che sostanziano i due ricorsi riuniti, si impone la cassazione della impugnata sentenza delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, vertendosi in materia la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Non vi è luogo a pronunzia sulle spese.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione: riuniti i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; nulla per le spese. Così deciso in camera di consiglio, dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione il 22 ottobre 1988.